



COOPERATIVE

Per il 2011 le scadenze sono fissate al 30 aprile e al 29 giugno

Assemblee, quando il termine viene prorogato di 180 giorni

L'articolo 2364 codice civile post riforma prevede che l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e che lo statuto può stabilire un maggiore termine (non superiore a 180 giorni), nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

La disposizione vigente è riferita alla Spa prive del consiglio di sorveglianza ma trova applicazione anche alle Srl in quanto, per esse, dispone l'articolo 2478-bis in senso conforme prevedendo che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 2364. Ne consegue, pertanto, che essa si rende applicabile anche alla generalità delle società cooperative indipendentemente dal tipo societario di riferimento (Spa o Srl).

Termine per l'approvazione

Il termine ordinario stabilito in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio scade il 30 aprile (29 aprile negli anni bisestili) e il maggior termine previsto

in 180 giorni scade il 29 giugno (28 giugno negli anni bisestili). Per il corrente anno 2011 si deve, quindi, avere riguardo alla scadenza ordinaria del 30 aprile/29 giugno.

Ipotesi di rinvio

Ferma restando la previsione nell'atto costitutivo della possibilità di usufruire del maggior termine per l'approvazione del bilancio, le ipotesi di rinvio sono limitate ai casi in cui:

- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società.

Relativamente alle particolari esigenze, la possibilità di approvazione nel maggior termine (comunque non superiore a 180 giorni) deve essere ricercata in limitate ipotesi connesse con la struttura e l'oggetto della società individuabili, a titolo esemplificativo, nelle seguenti:

- società dotate di strutture organizzative particolarmente complesse che comportano

tempi lunghi per l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati che, in definitiva presentano problematiche simili a quelle delle società che consolidano il bilancio;

- società che operano in settori particolari, ipotesi che può ricorrere proprio nel settore agricolo.

È, inoltre, possibile lo slittamento per cause di forza mag-

giore come nel caso di eventi dannosi quali furti, incendi, alluvioni ecc. nonché in caso di decesso o grave malattia dell'amministratore unico nel periodo in cui deve venire redatto il progetto di bilancio.

Esigenze connesse con la struttura e l'oggetto

Trattandosi di situazioni particolari e specifiche per ciascuna società o situazione, non è possibile formulare una elencazione di ipotesi che ammettono l'utilizzo del maggior termine

Tra le ipotesi di rinvio: il bilancio consolidato o le modifiche a struttura e oggetto societario

ma unicamente affermazioni di carattere generale. A titolo esemplificativo riteniamo che possano avvalersi del termine maggiore le società:

Società con bilancio consolidato

La motivazione della facoltà di rinvio del termine previsto per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato deve essere ricercata nella

zione e trasformazione dei prodotti conferiti. In tali casi, peraltro piuttosto frequenti, infatti, la società conferente deve attendere le risultanze definitive del bilancio della cooperativa di grado superiore conferitaria al fine di conoscere il prezzo di liquidazione dei prodotti conferiti così da poter iscrivere il corrispondente credito nel proprio bilancio;

- interessate da rilevanti modificazioni nella struttura alle quali non corrisponda un adeguamento della struttura amministrativa;
- sostituzione del sistema informatico;
- perdita dell'unico responsabile amministrativo ovvero di figure di primaria importanza in coincidenza del periodo di redazione del bilancio.

Non si ritengono, invece, idonee motivazioni del tipo delle valutazioni di opportunità di avvalersi di sanatorie fiscali ovvero di incertezza nell'applicazione di imposte sul reddito.

I passaggi preliminari per la convocazione dell'assemblea

Il differimento del termine di convocazione dell'assemblea richiede agli amministratori l'adozione dei seguenti adempimenti e il rispetto dei seguenti termini massimi:

- deliberazione (entro 31 marzo) che dispone il differimento del termine individuando la motivazione: tale delibera non è richiesta espressamente ma è comunque opportuna entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato all'incaricato del controllo legale e/o al collegio sindacale;
- almeno 30 giorni prima dell'assemblea, redazione del progetto di bilancio e della eventuale relazione di gestione e sua consegna al Collegio sindacale e al controllo legale (ove esistenti);
- almeno 15 giorni prima dell'assemblea, deposito presso la sede sociale, del bilancio completo delle relazioni accompagnatorie (degli amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e del Controllo legale, ove previste) dove deve rimanere a disposizione dei soci sino alla sua approvazione;
- provvedere alla convocazione dell'assemblea nel rispetto del termine previsto dallo statuto o, in mancanza, nel termine previsto dalla legge (almeno otto giorni prima dell'assemblea per le Srl elevati a quindici per le Spa).

GIANNI ALLEGRETTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltiviamo il futuro

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 Bando multimisura per Progetti Integrati di Filiera (PIF)

Il bando multimisura per Progetti Integrati di Filiera (PIF) rappresenta una grande opportunità per le imprese attive nelle principali filiere agroindustriali toscane.

L'importo complessivo dei contributi a disposizione è pari a 25 milioni di euro.

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i soggetti che sottoscrivono un Accordo di Filiera in cui prendono impegni per:

- la fornitura o l'acquisto di prodotti agricoli destinati alla trasformazione e commercializzazione;
- la realizzazione degli investimenti coerenti con gli obiettivi prefissati nel Progetto Integrato di Filiera (PIF).

Per le condizioni di accesso, i criteri di priorità e le procedure si veda il bando scaricabile dal sito www.regione.toscana.it/svilupporurale.
Scadenza per la presentazione delle domande:
16 maggio 2011.

Le misure del PSR attivabili all'interno del PIF, in base alle quali è possibile richiedere i contributi sono:

- **114** Utilizzo di servizi di consulenza
- **121** Ammodernamento delle aziende agricole
- **123a** Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
- **124** Cooperazione per nuovi prodotti, processi e tecnologie
- **125** Miglioramento e creazione delle infrastrutture
- **132** Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
- **133** Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione
- **311** Diversificazione attività agricole

La Toscana investe sulle zone rurali
www.regione.toscana.it/svilupporurale



Regione Toscana

Coltiviamo il Futuro
PSR 2007-2013

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLA - PRELIEVO DI SVILUPPO RURALE
(L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI)